

IN BREVE n. 040bis-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Torna all'esame dei tecnici della Stato Regioni la bozza dello schema di Dpr che attua il Decreto Balduzzi e definisce i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione stipulati dagli esercenti le professioni sanitarie

Il Dpr, in 18 articoli, ha come scopo, attuando quanto previsto nel decreto Balduzzi, quello di garantire una idonea copertura assicurativa ai medici, siano liberi professionisti, convenzionati o dipendenti del Ssn, che a causa di redditi troppo bassi o perché sono stati rifiutati dal mercato assicurativo o per la giovane età non sono in grado di rispondere degli eventuali danni derivanti dall'attività professionale.

Il provvedimento prevede l'istituzione di un fondo ad hoc alimentato con un doppio canale: da un lato dal contributo volontario del professionista dall'altro da quello di solidarietà da parte delle imprese assicuratrici autorizzate a gestire i danni derivanti dall'attività professionale.

La bozza oltre a stabilire i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei contratti assicurativi, che devono avere un massimale minimo non inferiore ad 1.000.000 di euro per ciascun sinistro e per ciascun anno, fatta salva la possibilità di reintegrare il massimale secondo le condizioni previste dal contratto, istituisce un fondo ad hoc, previsto dall'articolo 3 della Legge Balduzzi, per garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie.

Potranno accedere al fondo quanti in base al reddito non sono in grado di sostenere i costi per stipulare un'idonea copertura assicurativa o che sono stati rifiutati dal mercato assicurativo. Soprattutto per agevolare l'ingresso dei professionisti nel mondo del lavoro viene data priorità di accesso al fondo ai giovani.

I professionisti possono accedere al Fondo anche nel caso venga richiesto dalle imprese assicuratrici un premio superiore ai parametri definiti o il mercato assicurativo rifiuti espressamente la relativa copertura.

IN ALLEGATO A PARTE - Bozza Dpr (documento 162)

Dal sito di Franco Abruzzo presidente Unpit

BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI: é incostituzionale secondo due ordinanze della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna.

Ritenuti violati i principi di uguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche differita, della garanzia previdenziale, della capacità contributiva e del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche, sanciti dagli articoli 3, 36, 38, 53, nonché dall'art. 117, primo comma, della

Carta repubblicana per violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU-Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (art. 6, diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza; art. 21, diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul «patrimonio»; art. 25, diritto degli anziani, di condurre una vita dignitosa e indipendente; art. 33, diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale; art. 34, diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali).

Analoghe ordinanze in precedenza dal Tribunale civile di Palermo e dalla Corte dei Conti della Liguria.

di Pierluigi Roesler Franz-Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati

IN ALLEGATO A PARTE - ORDINANZA CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA (documento 163)

Bologna, 2 ottobre 2014. E' una notizia di grande interesse per centinaia di migliaia di pensionati pubblici e privati. Due nuove eccezioni di incostituzionalità del blocco della perequazione delle pensioni superiori a 3 volte il minimo INPS per il biennio 2012-2013 (ma implicitamente anche per il successivo triennio 2014-2016), deciso dal Parlamento nella legge n. 211 del 2011 sono state sollevate dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in quanto il mancato adeguamento delle pensioni equivale sostanzialmente ad una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti ancorché il blocco sia formalmente temporaneo poiché non é previsto alcun meccanismo di recupero.

Accogliendo le tesi del professor Rolando Pini e dell'avvocato Giovanni Sciacca per conto di dieci pensionati INPS, il giudice Marco Pieroni si é rivolto all'Alta Corte, ritenendo violati i principi di uguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche differita, della garanzia previdenziale, della capacità contributiva e del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche, sanciti dagli articoli 3, 36, 38, 53, nonché dall'art. 117, primo comma, della Carta repubblicana per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (art. 6, diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza; art. 21, diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul «patrimonio»; art. 25, diritto degli anziani, di condurre una vita dignitosa e indipendente; art. 33, diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale; art. 34, diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali), come anche interpretata dalla Corte di Strasburgo.

Le due articolate ordinanze della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, pubblicate il 1 ottobre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale, saranno esaminate dai giudici di palazzo della Consulta tra alcuni mesi assieme a quelle in parte analoghe già pendenti

- del tribunale del lavoro di Palermo
(in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13203>)
- e della Corte dei Conti della Liguria
(in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15280>)